

# REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO (CE) N. 545/2002 DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 2002

**che proroga il finanziamento dei piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione di alcuni frutti a guscio e delle carrube approvati a norma del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 e istituisce un aiuto specifico per le nocciole**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando quanto segue:

(1) Il titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(4)</sup>, stabilisce diverse misure specifiche per ovviare all'inadeguatezza degli impianti di produzione e di commercializzazione di alcuni frutti a guscio e delle carrube. Viene concesso un aiuto alle organizzazioni di produttori che hanno ricevuto un riconoscimento specifico e che hanno presentato un piano approvato dall'autorità competente per il miglioramento della qualità e della commercializzazione dei loro prodotti.

(2) L'aiuto specifico concesso per l'elaborazione e l'attuazione del piano di miglioramento della qualità e della commercializzazione di cui all'articolo 14 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1035/72 è limitato ad un periodo di dieci anni per consentire un graduale trasferimento delle responsabilità finanziarie ai produttori.

(3) Il regolamento (CEE) n. 1035/72 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli <sup>(5)</sup>. Tuttavia, come specificato all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 2200/96, i diritti acquisiti dalle organizzazioni di produttori in applicazione del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 vengono mantenuti fino al loro esaurimento.

<sup>(1)</sup> GU C 51 E del 26.2.2002, pag. 380.

<sup>(2)</sup> Parere espresso il 19 febbraio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> Parere espresso il 20 febbraio 2002 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(4)</sup> GU L 118 del 20.5.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione (GU L 132 del 16.6.1995, pag. 1).

<sup>(5)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 911/2001 della Commissione (GU L 129 dell'11.5.2001, pag. 3).

(4) Alcuni piani sono scaduti nel 2000, al termine del periodo di dieci anni. Tali piani sono stati resi ammissibili all'aiuto per un undicesimo anno a norma del regolamento (CE) n. 558/2001 del Consiglio, del 19 marzo 2001, che proroga per un periodo massimo di un anno il finanziamento di taluni piani di miglioramento della qualità e della commercializzazione approvati a norma del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72 <sup>(6)</sup>.

(5) Altri piani sono scaduti nel 2001, al termine del periodo di dieci anni.

(6) Conformemente al regolamento (CE) n. 2200/96, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del regolamento (CE) n. 2200/96. La relazione comprende una descrizione dei risultati delle misure specifiche a favore della frutta a guscio e delle carrube attuate a norma del titolo II bis del regolamento (CEE) n. 1035/72, ma non formula proposte definitive di un quadro di sostegno permanente al settore.

(7) In considerazione dell'importante ruolo ambientale svolto dal comparto della frutta a guscio quanto alla difesa dei suoli contro l'erosione, alla lotta contro gli incendi e alla salvaguardia del materiale genetico autoctono, e in considerazione della sua importante funzione sociale in termini di radicamento della popolazione sul territorio e quindi di contributo al mantenimento delle aree rurali, per il 2001 è opportuno accordare alle organizzazioni di produttori i cui piani di miglioramento scadono nel 2001, e che continuano a soddisfare i criteri di riconoscimento, la prosecuzione del finanziamento dei rispettivi piani nel quadro del bilancio 2002. Questa disposizione dovrebbe applicarsi anche alle organizzazioni di produttori i cui piani originari di miglioramento sono scaduti nel 2000 e sono stati prorogati in base al regolamento (CE) n. 558/2001.

(8) Le superfici ammissibili dovrebbero includere le zone comprese in un piano, approvate nel 1990 o nel 1991 e in seguito inserite e/o trasferite in un altro piano tramite fusioni o acquisizioni di organizzazioni di produttori.

<sup>(6)</sup> GU L 84 del 23.3.2001, pag. 1.